REGOLAMENTO (CEE) N. 1789/89 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 2036/82 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo a misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i sistemi di controllo previsti agli articoli 13 e 14 del regolamento (CEE) n. 2036/82 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1105/88 (4), mal si adattano alla nuova situazione del mercato; che occorre rafforzare i controlli che si esercitano fino a quando i prodotti sono posti in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto, relativamente ai piselli, alle fave e alle favette importate, alla luce dell'andamento delle importazioni in provenienza dai paesi terzi; che in questo contesto può essere semplificato il controllo dell'origine comunitaria dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci per i quali è richiesto l'aiuto;

considerando che a livello del primo acquirente dei prodotti comunitari in esame è opportuno controllare il prezzo versato al produttore; che, per snellire le procedure amministrative inerenti a questo controllo, si possono sopprimere la dichiarazione di consegna di cui all'articolo 3, punto 2 e il certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2036/82; che come contropartita è opportuno prevedere il riconoscimento del primo acquirente, a condizioni da definirsi, riconoscimento che può ritirato in caso di mancata osservanza delle disposizioni regolamentari;

considerando che l'utilizzatore riconosciuto dei prodotti in esame può garantire il rispetto del prezzo minimo impegnandosi a chiedere l'aiuto esclusivamente per prodotti provenienti da un primo acquirente riconosciuto; che è pertanto opportuno modificare l'articolo 3, punto 4 e l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2036/82;

considerando che la definizione di lupini dolci di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2036/82 comporta difficoltà di controllo a livello delle sementi e non offre la certezza che i prodotti per i quali è chiesto l'aiuto contengono un tenore accettabile di semi amari; che è pertanto opportuno prevedere una definizione di lupini dolci che consenta il controllo dei criteri di ammissibilità all'aiuto dei prodotti destinati all'alimentazione animale;

considerando che la definizione e la classificazione dei prodotti effettivamente utilizzati, di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2036/82, tengono conto dei processi tecnici di trasformazione la cui pertinenza e completezza è funzione del progresso tecnico; che è opportuno indicare nel suddetto paragrafo esclusivamente le condizioni generali alle quali i prodotti in esame si considerano come utilizzati; che occorre adeguare il paragrafo 5 dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2036/82 alla definizione dei prodotti effettivamente utilizzati;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2036/82 non consente al socio di un'organizzazione riconosciuta di commercializzare i propri prodotti; che per poter beneficiare dell'aiuto, il produttore è tenuto a commercializzare tutta la sua produzione, oppure a utilizzarla interamente nell'ambito di un'organizzazione riconosciuta; che per ragioni di equità è opportuno autorizzare l'adesione ad un'organizzazione riconosciuta anche ai produttori che commercializzano solo in parte la propria produzione;

considerando che l'articolo 12 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2036/82 prevede un riporto del divario monetario, in sede di calcolo degli importi differenziali, qualora la sua variazione sia inferiore ad 1 punto; che questa regola comporta, in certi casi, la proroga della validità di divari monetari che non sono più in vigore; che per agevolare la comprensione del calcolo dell'importo dell'aiuto in moneta nazionale è opportuno sopprimere questa regola;

considerando che il regime di controllo previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2036/82 deve essere rafforzato prevedendo la possibilità di associarvi una cauzione a garanzia del fatto che i prodotti importati siano posti in condizione di non beneficiare dell'aiuto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento implicano modifiche di procedure amministrative; che qualora si rivelassero necessari alcuni adeguamenti temporanei, è opportuno prevedere la possibilità di adottare misure transitorie,

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.
(3) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 18.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2036/82 è modificato come segue :

1) All'articolo 3, punto 1) :

— la parola « riconosciuto » è aggiunta dopo i termini « primo acquirente » ;

— sono soppressi i seguenti termini : « devono soddisfare la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1431/82 ».

2) All'articolo 3, punto 4) è inserito il seguente testo :

« ,in particolare che si impegni a chiedere l'aiuto esclusivamente per piselli, fave, favette e lupini dolci consegnati da un produttore ad un primo acquirente riconosciuto ; ».

3) All'articolo 3, il punto 2) è soppresso e i punti 3), 4), 5) e 6) diventano rispettivamente punti 2), 3), 4) e 5).

4) All'articolo 3, è inserito il seguente punto 6) :

« 6) lupini dolci : lupini contenenti non più del 5 % di semi amari, a condizioni da determinarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78 ».

5) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 4*

1. In caso di vendita dei prodotti da parte del produttore, la concessione dell'aiuto ad essi relativo è subordinata al loro acquisto da parte di un primo acquirente riconosciuto.

2. Lo Stato membro rilascia il riconoscimento di cui al paragrafo 1 esclusivamente al primo acquirente stabilito sul suo territorio che :

— s'impegna a concludere con i produttori, per l'acquisto di piselli, fave, favette e lupini dolci prodotti nella Comunità, un contratto che preveda il pagamento almeno del prezzo minimo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1431/82 ;

— tenga una contabilità conforme a disposizioni da stabilire ; e

— accetti di sottoporsi ai controlli previsti nell'ambito dell'applicazione del regime di aiuto.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 4, il primo acquirente riconosciuto, in caso di non osservanza della condizione relativa al prezzo minimo, è tenuto a indennizzare, a condizioni da stabilirsi, ogni produttore interessato.

L'importo dell'indennizzo è pari al doppio della differenza tra il prezzo minimo e quello effettivamente pagato.

4. Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 è ritirato, in via temporanea o definitiva, a seconda dell'entità dell'inosservanza, qualora, salvo caso di forza maggiore, non sia più rispettato uno degli impegni o non sia più soddisfatta una delle condizioni previsti per il riconoscimento di cui al paragrafo 2.

5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78. »

6) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 5*

1. Nel caso di cui all'articolo 4, l'aiuto viene concesso ad ogni utilizzatore riconosciuto che utilizzi i prodotti in esame a condizione :

— che egli depositi una domanda presso l'organismo designato dallo Stato membro sul territorio del quale il prodotto è stato utilizzato ;

— che il quantitativo oggetto della domanda sia entrato nell'impresa e sia stato effettivamente utilizzato.

2. Ai fini del presente articolo si considera come effettivamente utilizzato il prodotto che :

a) sia stato trasformato in maniera irreversibile e incorporato negli alimenti per animali o sia destinato ad esservi incorporato data la natura della trasformazione subita ;

b) sia stato trasformato in maniera irreversibile ai fini dell'alimentazione umana, o sia disponibile per la vendita dopo essere stato condizionato per esser consumato tal quale.

Secondo la procedura prevista all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78 si possono stabilire le trasformazioni irreversibili di cui alle lettere a) e b) e alcune condizioni supplementari. »

7) All'articolo 6, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo :

« 5. L'importo dell'aiuto da versare è :

a) per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), quello fissato all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82 ;

b) per i prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), quello fissato all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82. »

8) all'articolo 7, paragrafo 1, i termini « Se il produttore non commercializza i prodotti » sono sostituiti dai termini « Se il produttore non commercializza la totalità dei prodotti ».

9) All'articolo 11, il paragrafo 4 è soppresso.

10) all'articolo 12 bis, paragrafo 3, la seconda frase è soppressa.

11) All'articolo 13, è inserito il seguente comma :

« Per i piselli, le fave e le favette che non hanno subito un trattamento che consenta di garantire che sono stati posti in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto, il controllo può essere affiancato dal deposito di una cauzione di importo non superiore a quello necessario a rendere senza interesse l'eventuale sottrazione dei semi importati al controllo. »

Articolo 2

Qualora si rivelassero necessarie misure transitorie per agevolare il passaggio dal regime in vigore a quello previsto dal presente regolamento, esse sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78. Esse restano di applicazione per il periodo strettamente necessario ad agevolare il passaggio da un regime all'altro.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA